



Fondazione Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli
per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE

Predisposto dalla Giunta Esecutiva in data 10/05/2021
Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 25/05/2021

REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1 - Applicazione

1. Il presente Regolamento – adottato ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva – stabilisce unicamente le norme di funzionamento della Fondazione, senza in alcun modo derogare alle norme di Legge e di statuto.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio di Indirizzo, sempre su proposta della Giunta Esecutiva, in conformità alle vigenti norme statutarie.

Articolo 2 - Sede

1. Così come previsto dall’articolo 1 dello Statuto, la sede legale della Fondazione è in Milano in Piazza Castello, 28. I locali sono messi a disposizione dall’Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della Provincia di Milano.
2. La Fondazione ha propria sede operativa principale in Milano via Benigno Crespi n. 30, presso l’Istituto Pavoniano Artigianelli. La fondazione può avere altre sedi operative secondarie in altre località.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio di Indirizzo

1. In base al disposto del secondo comma dell’articolo 10 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo *“si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall’Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori”* e, pertanto, la composizione numerica del Consiglio di Indirizzo si modificherà su decisione del Consiglio di Indirizzo, a maggioranza dei presenti, per tenere conto dei nuovi Fondatori e dei nuovi Partecipanti.
2. In caso di Esclusione o Recesso di un Fondatore, deliberata ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, comporterà l’automatica decadenza del membro del Consiglio di Indirizzo

espressione del Fondatore escluso o receduto, con effetto dalla data di efficacia dell'esclusione o del recesso.

3. In caso di decadenza, revoca, dimissioni o grave impedimento di un membro del Consiglio di Indirizzo, il Presidente deve richiedere al soggetto Fondatore di cui il membro era espressione, di indicare un altro suo rappresentante.

Articolo 4 – Membri della Fondazione

1. Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, i membri della fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento, sono membri fondatori: gli 11 soggetti che hanno sottoscritto come tali l'atto costitutivo della Fondazione; i 12 soggetti che hanno acquisito la qualifica a seguito di deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.
3. Possono divenire inoltre Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Fondazione.
4. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
 - a) con conferimenti in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo,
 - b) con l'attribuzione di beni materiali e immateriali e servizi,
 - c) con attività professionali di particolare rilievo.
5. Il Consiglio di Indirizzo può deliberare un "contributo partecipativo" volontario annuale da parte dei membri della fondazione (di cui all'articolo 7 dello Statuto) destinata al Fondo di Gestione e legato a livelli di partecipazione operativa dei membri per gli scopi della Fondazione.

Articolo 5 – Procedura per le nuove ammissioni

1. Tutti gli aspiranti partecipanti dovranno provvedere a inviare domanda di ammissione da rivolgere al Presidente della Fondazione specificando i propri dati identificativi ed anagrafici, se trattasi di persone fisiche, ovvero camerali e fiscali se trattasi di enti, società e persone giuridiche in genere. Saranno messi a disposizione degli aspiranti partecipanti lo Statuto della Fondazione ed il Regolamento vigente.
2. La domanda di ammissione dovrà specificare, la natura, la qualità, la periodicità e l'entità economica della contribuzione dei beni o dei servizi che il partecipante è in grado di offrire. Il Consiglio di Indirizzo provvederà alla valutazione delle domande di ammissione entro i 90 giorni dalla richiesta e comunicate ai richiedenti entro i 30 giorni successivi alla delibera. Le delibere sono insindacabili ed inappellabili.

Articolo 6 – Presidente

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo, nel suo seno, a maggioranza assoluta.
2. Al Presidente della Fondazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
3. Ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto Ministeriale n.713 del 16 settembre 2016, il Presidente della Fondazione può essere revocato con i voti della maggioranza semplice del Consiglio di Indirizzo, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da un terzo dei suoi componenti. A seguito della presentazione della mozione di sfiducia, la convocazione del Consiglio di Indirizzo è predisposta dal revisore dei conti entro e non oltre il terzo giorno di calendario dall'avvenuta consegna della mozione di sfiducia, per i provvedimenti di conseguenza.
4. Analogamente si procede in caso di dimissioni, decadenza o grave impedimento del Presidente.

Articolo 7 – Competenza residuale

1. L'organo a competenza generale e residuale della Fondazione è il Consiglio di Indirizzo, che delibera su tutte le materie che non risultano assegnate ad altro organo dallo Statuto.

Articolo 8 – Organigramma

1. La Giunta Esecutiva approva l'organigramma della Fondazione per assicurarne la funzionalità.
2. Nell'organigramma la Giunta può prevedere il Direttore della Fondazione.
3. La nomina del Direttore della Fondazione è di competenza della Giunta.

Articolo 9 – Compiti e funzioni del Direttore della Fondazione

1. Per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività della Fondazione vengono attribuite al Direttore le seguenti funzioni e deleghe, ferme in ogni caso le competenze riservate dalla legge e dallo statuto al Presidente, alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Indirizzo nella sua collegialità, attraverso idonea procura notarile:
 - dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva, compiendo, a tal fine, tutti gli atti necessari;
 - rappresentare la Fondazione davanti a qualsiasi autorità, ministero, ente, organo, associazione, sindacato o ufficio, per tutto ciò che concerne questionari, rendiconti, domande per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, ivi comprese, per le attività corsuali, la sottoscrizione dei registri di presenza, delle convenzioni e dei progetti di tirocinio formativo, degli attestati di frequenza e di competenza, delle certificazioni di riconoscimento dei crediti formativi;
 - effettuare le necessarie comunicazioni con gli enti pubblici e privati finanziatori di progetti a cui la Fondazione partecipa o intende partecipare, utilizzando a questo fine anche la propria firma digitale a mezzo CRS o altra tecnologia;
 - assicurare la gestione organizzativa, economica ed operativa relativamente al funzionamento delle sedi/centri ed allo svolgimento delle attività, dei programmi, progetti, servizi del sistema di formazione, anche attraverso la responsabilità della scelta dei docenti, recependo le indicazioni del CTS;
 - sovrintendere, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione, all'esecuzione ed al controllo della gestione contabile, fiscale ed economica, finanziaria,

- rendicontativa ed all'amministrazione delle risorse umane, nonché al corretto espletamento degli obblighi previsti dalle norme fiscali e tributarie in genere;
- supportare gli Organi della Fondazione nella redazione dei budget e dei piani economici e finanziari;
 - esercitare i poteri direttivo e disciplinare nei confronti del personale dipendente della Fondazione;
 - esercitare i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo dei collaboratori e consulenti della Fondazione;
 - effettuare proposte di assunzioni e nomine, nonché di licenziamenti dei dipendenti e/o alla modifica del relativo rapporto di lavoro e/o della loro remunerazione fissa e variabile;
 - effettuare i pagamenti di stipendi e contributi sociali, rimborsare spese sostenute dai dipendenti e dagli altri collaboratori della Fondazione;
 - compiere qualsiasi operazione bancaria di pagamento sotto qualsiasi forma con valore non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna operazione; detto limite si intende non operante per le operazioni di incasso per le quali non vi è limite;
 - stipulare contratti con fornitori e/o emettere ordini per l'acquisto di beni e/o servizi, o per l'appalto, la somministrazione e simili, di beni e servizi necessari per l'esecuzione e la gestione della Fondazione stessa, con valore singolarmente non superiore ad euro 20.000,00;
 - acquisire prestazioni d'opera professionale e/o intellettuale e sottoscrivere contratti di consulenza il cui importo sia non superiore ad euro 20.000,00 per singolo contratto, con il limite complessivo annuo di euro 30.000,00 per ciascun esercizio per singolo consulente;
 - in qualità di responsabile del trattamento dei dati, tutelare e garantire il loro trattamento ai sensi delle leggi vigenti in merito alla tutela della loro privacy.
2. Nell'espletamento del proprio incarico il Direttore dovrà provvedere alla gestione e al trattamento dei dati personali riservati nel rispetto di quanto dettato dal D.lgs. 196/2003 "Codice Privacy", così come modificato dal D.lgs. 101/2018 in linea con il GDPR 679/2016,

onde garantire l'osservanza dei requisiti di riservatezza nell'uso di dati sensibili e/o comuni durante ogni fase delle attività realizzate dalla Fondazione.

Articolo 10 - Domicilio

1. Il domicilio legale il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi per ogni rapporto con la Fondazione è quello risultante dall'atto costitutivo o, successivamente, comunicati formalmente alla Fondazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che consenta di avere la prova di ricevimento. Sarà onere dell'interessato comunicare alla Fondazione ogni cambiamento dei propri dati.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.